



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 19/10/2012

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE – REVOCA DETERMINAZIONE N. 84 DEL 26 SETTEMBRE 2012 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 LETTORI MICROCHIP – CIG 45620502C1

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23- quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la richiesta del 17 settembre 2012 con la quale la responsabile del Servizio veterinaria e benessere animale chiede, per lo svolgimento delle attività professionali, la fornitura di n. 2 lettori microchip, in quanto quello in dotazione è obsoleto;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

ATTESO che è stata effettuata un'indagine di mercato al fine di individuare il migliore offerente;

VISTA la propria determinazione n. 84 del 26 settembre 2012 con la quale è stata affidata alla Società DEMAS s.r.l. la fornitura in n. 2 lettori microchip Bayer Mini Max II, al costo complessivo di € 410,98 + IVA, come da lettera del 26 settembre 2012, prot. n. 58423;

CONSIDERATO che la Società affidataria ha fatto presente che per vincoli aziendali la consegna dei lettori poteva essere effettuata solo dopo il pagamento anticipato del prezzo;

ATTESO che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240 recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato*", il quale, al comma 3, fa espresso divieto alle Pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti in conto inerenti a forniture, trasporti e lavori, *se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita*;

TENUTO CONTO che, a seguito di quanto comunicato dalla società Demas Srl, anche la Società PANZOOVET, contattata nell'ambito della medesima indagine di mercato, ha fatto presente che la consegna dei lettori sarebbe stata subordinata al pagamento anticipato del prezzo;

ATTESO che, a seguito di ciò, sono stati acquisiti ulteriori preventivi di spesa dalle Soc. O.PI.VI. S.r.l., già fornitore dell'Agenzia, e dalla FOSCHIVET S.r.l., le quali tuttavia avrebbero potuto fornire solo lettori microchip "PetSCAN RT100V5";

CONSIDERATO che i suddetti lettori, a giudizio della responsabile del Servizio veterinario e benessere animale, non sono rispondenti alle caratteristiche richieste e, dunque, alle esigenze professionali del l'Ufficio e che la medesima responsabile ha comunicato in data 15 ottobre 2012 che la fornitura non è più necessaria;

VISTO l'art. 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di revocare la propria citata determinazione di affidamento n. 84 del 26 settembre 2012, anche al fine di annullare il relativo impegno della spesa;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'ASSI nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2012;

VISTO il capitolo 2.1.2.020 "*Mobili, arredi, macchine per ufficio*" del bilancio di previsione dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 2012,



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINA

- di revocare, in sede di autotutela ex art. 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i motivi espressi in premessa, la propria determinazione n. 84 del 26 settembre 2012 con la quale è stata affidata alla società Demas la fornitura di due lettori di microchip, al prezzo di € 410,98 + IVA;
- di annullare, per l'effetto, l'impegno di spesa di € 410,98 + IVA assunto con la citata determinazione testé revocata sul capitolo n. 2.1.2.020 "*Mobili, arredi, macchine per ufficio*" del bilancio di previsione 2012.

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta